

STATUTO

LASTEIDA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: LAMEZIA TERME CZ CONTRADA
FONTANELLA 5/B

Numero REA: CZ - 198657

Codice fiscale: 03415980790

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 20-03-2025 - Statuto completo	2
--	---

2 di 21

3 di 21

	la società a responsabilità limitata.	
	SCOPO	
	<u>ARTICOLO 3</u> - Scopo mutualistico della cooperativa di lavoro per servizi sociali.	
	La cooperativa si propone, con spirito mutualistico e senza fini speculativi, lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, di cui all'art. 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991 n. 381. Il tutto con l'obiettivo di conseguire finalità di solidarietà sociale e di sostegno delle famiglie e di persone disagiate, nei settori dell'assistenza sociale e socio sanitaria, dell'assistenza sanitaria, della beneficenza, istruzione e formazione, a favore degli anziani, disabili, adulti e bambini, per assicurare le migliori condizioni di vita sotto il profilo morale, sociale e materiale, e per prevenire, ridurre e rimuovere le situazioni di bisogno, di rischio, di emarginazione e di disagio sociale.	
	Ai fini di cui sopra, i servizi sociali possono essere forniti ai terzi, facenti parte delle categorie bisognose di intervento sociale per motivazioni connesse all'età o alla condizione personale, familiare o sociale, sia gratuitamente, sia a pagamento, a condizioni peraltro possibilmente migliori di quelle rinvenibili sul mercato.	
	La cooperativa si propone, nel contempo, di far conseguire ai	

	propri soci cooperatori occasioni di lavoro nel settore dei
	servizi sociali, ed una remunerazione dell'attività lavorativa
	prestata a migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili
	sul mercato. Pertanto, lo scopo che i soci lavoratori intendo-
	no perseguire nella propria sfera individuale è quello di ot-
	tenere, tramite la gestione in forma associata e la prestazio-
	ne della propria attività lavorativa a favore della cooperati-
	va, continuità di occupazione, con le migliori condizioni eco-
	nomiche, sociale e professionali.
	La cooperativa si propone, nel contempo, di far conseguire ai
	propri soci cooperatori i servizi sociali che costituiscono
	l'oggetto dell'attività della cooperativa.
	<u>ARTICOLO 4</u> - Mutualità prevalente nella cooperativa di lavoro
	per servizi sociali.
	La cooperativa svolge la propria attività, ai sensi dell'art.
	1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e
	dell'art. 2520, comma 2, del codice civile, avvalendosi, nello
	svolgimento della propria attività, delle prestazioni lavora-
	tive dei soci cooperatori, ancorchè non in via prevalente, e
	con lo scopo di procurare beni e servizi di particolare rile-
	vanza sociale a soggetti appartenenti a particolari categorie,
	anche di non soci, come meglio risulta dalle previsioni del
	presente statuto relative allo scopo mutualistico ed all'og-
	getto sociale.
	Conseguentemente, la cooperativa è considerata, indipendente-

mente dai requisiti di cui all'articolo 2513 del codice civile, cooperativa a mutualità prevalente (art. 111-septies disp. att. c.c.).

ARTICOLO 5 - Informazioni relative alla gestione mutualistica.

Gli amministratori, ed i sindaci se nominati, documentano - nella relazione sulla gestione e nella relazione dei sindaci - i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico (art. 2545 del codice civile), tenendo conto delle particolarità dello scopo mutualistico proprio delle cooperative sociali ai sensi dell'art. 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e dell'art. 2520, comma 2, del codice civile. A tal fine, essi devono in particolare evidenziare:

- il rapporto tra la gestione sociale attuata e la causa mutualistica della cooperativa, e quindi le modalità di organizzazione dell'attività mutualistica della società a beneficio dei particolari destinatari dell'attività sociale, evidenziando le percentuali di impiego dei soci lavoratori nel conseguimento dell'oggetto sociale;
- i criteri seguiti per la distribuzione degli utili, per la formazione delle riserve statutarie e per l'ammissione di nuovi soci cooperatori;
- i criteri seguiti nella raccolta dei prestiti sociali, e nell'impiego delle relative risorse;
- i criteri seguiti per l'assunzione di partecipazioni in al-

	tre società;	
	- il rapporto esistente tra le partecipazioni dei soci coope-	
	ratori e l'ammontare degli strumenti finanziari emessi dalla	
	società, e della relativa remunerazione.	
	OGGETTO SOCIALE	
	<u>ARTICOLO 6</u> - La cooperativa, conformemente all'art. 1 della	
	legge 381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perse-	
	guire l'interesse generale della comunità alla promozione uma-	
	na e all'integrazione sociale dei cittadini sviluppando fra	
	essi lo spirito mutualistico e solidaristico. La cooperativa,	
	inoltre, è retta e disciplinata secondo il principio della mu-	
	tualità senza fini di speculazione privata ed ha per scopo la	
	gestione di servizi socio-sanitari, assistenziali ed educati-	
	vi, ai sensi dell'art. 1 lettera a) della legge n. 381/1991. A	
	norma della legge 3 aprile 2001 n. 142 e successive modifica-	
	zioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce successi-	
	vamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulterio-	
	re rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in	
	qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente,	
	compreso il rapporto di associazione in partecipazione, con	
	cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo socia-	
	le. La cooperativa può svolgere la propria attività anche con	
	terzi.	
	La cooperativa operando ai sensi dell'art.1 n.1 della legge	
	381/91 nel campo della gestione di servizi socio sanitari ed	

	educativi, si propone lo svolgimento della seguente attività:	
	- gestione asili nido;	
	- accudimento e custodia bambini;	
	- attività ricreative nei servizi per l’infanzia;	
	- gestione di scuole private di ogni ordine e grado;	
	- gestione mense scolastiche pubbliche e private;	
	- attività di animazione, accompagnamento, assistenza per ra-	
	gazzi, anziani e handicappati;	
	- servizi di accompagnamento scuolabus;	
	- organizzazione di corsi di sostegno, di studio e professio-	
	nali;	
	- attività di formazione e consulenza;	
	- gestione servizi a comunità di recupero per tossicodipenden-	
	ti, delinquenza minorile ed emarginati in genere;	
	- gestione di centri di aggregazione sociale;	
	- gestione servizi agli anziani;	
	- servizi di assistenza a soggetti portatori di handicaps;	
	- gestione ed organizzazione intrattenimento diurno per minori	
	e persone emarginate;	
	- attività di assistenza infermieristica e sanitaria a carat-	
	tere domiciliare, oppure realizzata entro centri di servizio	
	appositamente allestiti o messi a disposizione da enti pubbli-	
	ci o privati;	
	- strutture di accoglienza per persone anziane autosufficienti	
	e non, nonché servizi integrati per residenze protette;	

	- servizi e centri di riabilitazione;	
	- centri diurni ed altre strutture con carattere animativo e	
	finalizzate al miglioramento della qualità della vita, nonché	
	per il tempo libero, la cultura ed il turismo sociale;	
	- attività di formazione e consulenza;	
	- attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità	
	locale entro cui opera, al fine di renderla più consapevole e	
	disponibile all'attenzione e all'accoglienza delle persone in	
	stato di bisogno;	
	- attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle	
	istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di	
	affermazione dei loro diritti;	
	- gestione case di riposo;	
	- acquisto di prodotti biologici ed equo solidali per l'uso	
	prettamente destinato ad attività ed eventi organizzati dalla	
	cooperativa e all'uso e consumo personale dei cooperanti.	
	Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte	
	nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di	
	professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'i-	
	scrizione in appositi albi o elenchi.	
	La cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da	
	enti pubblici o privati, direttamente o indirettamente, per lo	
	svolgimento delle attività previste nel presente statuto.	
	Potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla	
	U.E., dallo stato, dalla regione, dagli enti locali o organi-	

10 di 21

blici e privati interessati al sviluppo della cooperazione;	
b) partecipare ai pubblici appalti;	
c) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ri-	
strutturazione o il potenziamento aziendale, nonchè promuovere	
programmi pluriennali finalizzati allo sviluppo e all'ammoder-	
namento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n.59	
ed eventuali norme modificative ed integrative.	
REQUISITI DEI SOCI COOPERATORI	
ARTICOLO 7 - Possono essere soci cooperatori:	
a) - le persone fisiche che siano maggiori di età e legalmente	
capaci di agire, disponibili a prestare la propria attività	
lavorativa per il conseguimento dell'oggetto sociale, in qua-	
lità di "soci lavoratori" della cooperativa; precisato che -	
ai sensi dell'art. 10 della legge n. 381/1991 - alle coopera-	
tive istituite ai sensi della presente legge non si applicano	
le disposizioni di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815;	
b) - le persone fisiche bisognose di intervento sociale, rien-	
tranti nelle categorie previste nell'oggetto sociale, in qua-	
lità di "soci utenti", o "soci fruitori" della cooperativa;	
c) - i soci volontari, quali definiti dall'art. 9 della legge	
n. 381/1991, disponibili a prestare la propria attività gra-	
tuitamente, per fini di solidarietà;	
Nel caso di cooperativa s.p.a., o di cooperativa s.r.l. con	
almeno nove soci:	
d) - le persone giuridiche pubbliche o private, nei cui statu-	

	ti sia previsto – ai sensi dell'art. 11 della legge n.	
	381/1991 – il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle	
	cooperative sociali.	
	I soci appartenenti alle distinte categorie di cui alle supe-	
	riori lettere a), b), c) e d) costituiscono separate categorie	
	di soci, anche agli effetti degli articoli 2376, 2540 e 2542	
	del codice civile.	
	DIRITTI DEI SOCI COOPERATORI	
	ARTICOLO 8 - I soci cooperatori hanno diritto a concludere	
	rapporti mutualistici con la società, secondo le regole stabi-	
	lite dal presente statuto e dal regolamento mutualistico, nei	
	limiti della effettiva e concreta capacità della cooperativa	
	di instaurare i suddetti rapporti e di soddisfare gli interes-	
	si dei soci medesimi. Correlativamente, la cooperativa ha il	
	dovere di contrarre con i soci cooperatori che ne facciano ri-	
	chiesta, compatibilmente con le esigenze della gestione socia-	
	le e la necessità di rispettare il principio di parità di	
	trattamento.	
	Pertanto, i “soci lavoratori” hanno, nei termini sopra indica-	
	ti, diritto a concludere contratti di lavoro con la cooperati-	
	va; i “soci utenti” hanno, nei medesimi termini, diritto ad	
	ottenere dalla cooperativa i servizi sociali rientranti	
	nell'oggetto sociale.	
	RECESSO DEI SOCI ED ESCLUSIONE	
	ARTICOLO 9 - Il recesso è consentito al socio nei soli casi	

ARTICOLO 10 - L'esclusione del socio, oltre che nel caso del mancato integrale pagamento delle quote può aver luogo per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivino dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico, per la mancanza o la perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società, ivi compreso il caso del socio che eserciti in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa, nonché per tutti gli altri casi previsti dalla legge ed in particolare dall'art. 2286 c.c. e dal

	primo comma dell'art. 2288 c.c.	
	L'esclusione del socio dalla società viene deliberata dall'Or-	
	gano Amministrativo e contro tale deliberazione il socio può	
	proporre opposizione al Tribunale nel termine di sessanta	
	giorni dalla comunicazione.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la riso-	
	luzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	In caso di morte del socio i suoi eredi hanno diritto alla li-	
	quidazione della quota a norma di legge.	
	LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA SOCIALE	
	ARTICOLO 11 - La liquidazione della quota al socio uscente o	
	ai suoi eredi ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio	
	in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte	
	del socio. L'articolo 2535 c.c. regola la liquidazione della	
	partecipazione sociale e l'eventuale rimborso del sovrapprez-	
	zo. Il pagamento deve essere effettuato entro centoottanta	
	giorni dall'approvazione del bilancio.	
	La legge regola la responsabilità del socio uscente e dei suoi	
	eredi.	
	ASSEMBLEE	
	ARTICOLO 12 - Nelle assemblee dei soci hanno diritto di voto	
	coloro che risultino iscritti da almeno novanta giorni nel li-	
	bro dei soci.	
	Ai possessori di strumenti finanziari non può in ogni caso es-	
	sere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme	

dei soci presenti, ovvero rappresentati, in ciascuna assemblea generale.

Ciascun socio cooperatore ha un voto qualunque sia il valore della quota.

Ai soci cooperatori persone giuridiche è attribuito un voto ogni trenta dei suoi membri. Tuttavia in nessun caso il numero di voti attribuito a ciascun socio cooperatore persona giuridica può superare il numero di cinque.

I soci possono farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità della costituzione e delle deleghe.

Ciascun socio non può rappresentare più di dieci soci. Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

ARTICOLO 13 - L'Assemblea elegge il proprio Presidente e procede, se del caso, alla nomina di due scrutatori. L'Assemblea nomina un segretario.

L'assemblea dei soci è regolata dalle seguenti norme:

a) l'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purchè in territorio italiano;

b) l'assemblea è convocata dall'organo amministrativo con avviso contenente il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare, spedito a ciascuno dei soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assem-

blea; l'avviso deve essere inviato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio risultante dal libro soci, oppure con qualsiasi altro mezzo che consenta il riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il telefax e la posta elettronica, al recapito precedentemente comunicato dal socio e annotato nel libro soci; in caso di impossibilità o inattività dell'organo amministrativo l'assemblea può essere convocata dall'eventuale organo di controllo.

Le Assemblee sono valide in prima convocazione quando sia presente, o rappresentata, la maggioranza assoluta dei voti di cui dispongono tutti i soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei voti; esse devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Sono fatti salvi i casi in cui la legge richieda inderogabilmente diverse specifiche maggioranze.

ARTICOLO 14 - Normalmente le votazioni si fanno per alzata di mano; dovranno farsi per appello nominale o per acclamazione a seconda che l'Assemblea lo deliberi a maggioranza. La nomina alle cariche sociali è fatta a maggioranza relativa, salvo che avvenga per acclamazione.

Il voto assembleare può venire espresso per corrispondenza. In tal caso l'avviso di convocazione deve contenere per esteso la

	deliberazione proposta.	
	L'assemblea speciale di ciascuna categoria di strumenti finan-	
	ziari privi di diritto di voto delibera sugli oggetti previsti	
	dall'art. 2541 c.c. L'assemblea speciale viene convocata me-	
	diate lettera raccomandata inviata agli aventi diritto dal	
	Consiglio di Amministrazione della Cooperativa o dal rappre-	
	sentante comune quando lo ritengano necessario, ovvero quando	
	almeno un terzo dei possessori degli strumenti finanziari ne	
	faccia richiesta.	
	La legge regola compiti e facoltà del rappresentante comune.	
	AMMINISTRAZIONE	
	ARTICOLO 15 - L'amministrazione della società cooperativa può	
	essere affidata:	
	- ad un Amministratore Unico;	
	- ad un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri.	
	ai quali spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria	
	amministrazione, spettando all'Amministratore Unico o al Pre-	
	sidente del Consiglio la rappresentanza della società di fron-	
	te ai terzi ed in giudizio.	
	La nomina degli amministratori spetta all'assemblea, fatta ec-	
	cezione per i primi amministratori che sono nominati nell'atto	
	costitutivo.	
	La maggioranza degli amministratori è scelta fra i soci coope-	
	ratori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori	
	persone giuridiche.	

	Gli amministratori durano in carica tre esercizi e sono rie-
	leggibili.
	Il presidente del Consiglio o l'Amministratore Unico è nomina-
	to dal Consiglio stesso fra gli amministratori.
	<u>ARTICOLO 16</u> - Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministra-
	tore Unico potranno delegare parte delle proprie attribuzioni
	compreso l'uso della firma sociale a singoli suoi componenti
	nei limiti previsti dall'art. 2381 c.c., fermo restando che
	non potranno altresì essere delegati dagli Amministratori i
	poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione
	dei soci e le decisioni che incidono sul rapporto mutualistico
	con i soci. Entro gli stessi limiti di legge il Consiglio di
	Amministrazione o l'Amministratore Unico potranno delegare
	parte delle proprie attribuzioni anche ad un comitato esecuti-
	vo composto da alcuni dei suoi membri.
	COLLEGIO SINDACALE
	<u>ARTICOLO 17</u> - Qualora la società intenda nominare un organo
	per il controllo contabile, può affidare quest'ultimo ad un
	collegio sindacale o ad un sindaco unico o ad un revisore,
	scelto tra gli iscritti nell'apposito registro.
	La nomina dell'organo di controllo è obbligatoria nei casi
	previsti dall'art. 2543 c.c.
	ESERCIZI E BILANCIO
	<u>ARTICOLO 18</u> - Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre
	di ogni anno.

Gli amministratori e, ove nominati, i sindaci in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio devono nelle relazioni previste dagli articoli 2428 e 2429 c.c. indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

Oltre al diritto di esaminare il libro soci ed il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, e di ottenerne estratti a proprie spese, i soci, quando almeno un decimo del numero complessivo lo richieda, ovvero almeno un ventesimo qualora la cooperativa abbia più di tremila soci, hanno il diritto di esaminare a mezzo di un rappresentante eventualmente assistito da professionisti di sua fiducia, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e, se esiste, il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo.

I diritti di cui al precedente capoverso non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

RISERVE E UTILI

ARTICOLO 19 - Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale deve essere a questo destinato almeno il trenta per cento degli utili netti annuali.

Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura e con le modalità previste dalla legge.

	L'assemblea determina, nel rispetto dell'art. 2545 <i>quinquies</i>
	c.c., la destinazione degli utili non assegnati ai sensi dei
	commi precedenti.
	È fatto comunque divieto di distribuire dividendi in misura
	superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi,
	aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettiva-
	mente versato.
	È inoltre vietato distribuire le riserve fra i soci cooperato-
	ri e, ove venissero previsti, remunerare gli strumenti finan-
	ziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura
	superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per
	i dividendi.
	SCIoglimento
	ARTICOLO 20 - In caso di scioglimento della società, l'intero
	patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i
	dividendi eventualmente maturati, dovrà essere devoluto ai
	fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della coo-
	perazione.
	La società cooperativa si scioglie per le cause indicate ai
	numeri 1), 2), 3), 5), 6) e 7) dell'art. 2484 del C.C. nonché
	per la perdita del capitale sociale.
	DISPOSIZIONI LEGISLATIVE
	ARTICOLO 21 - Alla presente cooperativa si applicano:
	1) - le disposizioni della legge 8 novembre 1991 n. 381, in
	tema di cooperative sociali, nonché, in quanto compatibili con

la suddetta legge, le norme relative al settore in cui la cooperativa stessa opera;

2) - le disposizioni sulle Onlus, in quanto la cooperativa sociale è di diritto organizzazione non lucrativa di utilità sociale, ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del d.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460;

3) - in quanto compatibili con le suddette leggi speciali, le norme del codice civile relative alle società cooperative;

4) - per quanto non previsto dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile, ed in quanto compatibili, le disposizioni sulle società a responsabilità limitata.

F.to:

Laura Mercuri

Gianluca Perrella segue impronta sigillo

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. n. 82 del 07 marzo 2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese.
Esente da Imposta di bollo Ai sensi dell'art. 34 del D.P.R. 299/1973 n° 601, e della circolare dell'Agenzia delle Entrate di Catanzaro n° 67/E del 7 agosto 2002.
F.to:
Gianluca Perrella